

DELIBERA N. 46/26/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA [OMISSIS] AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante *“Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società del 18 marzo 2025 ed acquisita dall'Autorità in pari data, con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti [OMISSIS];

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima udienza del 27 marzo 2025;

VISTI i verbali di udienza dell'8 maggio 2025, 8 luglio 2025 e 20 gennaio 2026;

VISTE le memorie depositate nel termine assegnato alle parti;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Procedimento controversiale

Con nota del 18 marzo 2025 [OMISSIS] ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti [OMISSIS] ai sensi del Regolamento.

In data 27 marzo 2025 l'Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 15 aprile 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

Le parti, per singole e diverse esigenze, hanno richiesto un primo rinvio della prima udienza al 5 maggio 2025 e successivamente all'8 maggio 2025.

La prima udienza si è svolta, quindi, in data 8 maggio 2025, come da verbale redatto. A valle della prima udienza dinanzi l'Autorità fino alla seconda udienza tenutasi l'8 luglio 2025, si sono succedute numerose comunicazioni tra le parti delle quali si ritiene utile fare breve cenno:

- con mail dell'8 maggio 2025 [OMISSIS] dava riscontro alla precedente comunicazione [OMISSIS], la quale aveva espresso dubbi di interferenze e di inquinamento elettromagnetico in un'area dell'ospedale, fornendo tutti i chiarimenti relativi agli impianti da installare, le criticità e le soluzioni;
- [OMISSIS] riscontrava le affermazioni di controparte sulla base del quadro normativo vigente affermando che *“gli operatori attualmente presenti sulla ciminiera già potrebbero emettere un campo elettromagnetico complessivamente pari al limite massimo di 15 V/m assentibile per legge. Dunque, l'installazione aggiuntiva da parte di [OMISSIS] non ha di per sé un impatto diretto sul livello di emissioni elettromagnetiche che ci si può attendere sul sito;*
- *Tutti i devices medici/elettromedicali sono testati a monte e certificati per verificarne la coesistenza con ambienti dove sono presenti campi*

elettromagnetici. Inoltre, i medesimi devices elettromedicali sono distribuiti ed utilizzati anche in Paesi dove sono presenti limiti EMF molto più alti rispetto alle prescrizioni Italiane e fino a 60 V/m, ossia 4 volte il limite attualmente in vigore in Italia;”

- [OMISSIS] si impegnavano a rispettare *“tutte le eventuali criticità che possano emergere nonché i requisiti particolari volti ad evitare rischi da interferenze, laddove effettivamente presenti.”*.

Con mail del 20 maggio [OMISSIS] comunicava che *“i tecnici hanno approfondito ogni questione collegata alla installazione dell’antenna radiomobile richiesta da [OMISSIS]. Tale approfondimento è risultato necessario a causa della particolarità dei luoghi interessati. Si tratta invero di area sanitaria, rispetto alla quale pare necessario minimizzare l’esposizione degli utenti ai campi elettromagnetici ed evitare, con assoluta certezza, che le emissioni provocate dalle antenne possano interferire con il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, così provocando danni conseguenti ad errori diagnostici e/o terapeutici. Pertanto, ai fini del sopralluogo richiesto, [OMISSIS] chiede preliminarmente quale tipologia di misurazioni la società [OMISSIS] intenda utilizzare e, soprattutto, se sia prevista una indagine sulle possibili interferenze che le emissioni prodotte possano provocare sul corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali, utilizzate nei locali della struttura sanitaria per scopo diagnostico e/o terapeutico.”*.

La [OMISSIS] ha richiesto *“il test di compatibilità elettromagnetica da eseguire durante il sopralluogo, test da effettuare, a titolo esemplificativo, su due tipi di elettrocardiografi in uso presso la struttura sanitaria di marca Cardioline modelli ECG200S e AR2100, specificando la strumentazione di misura utilizzata e le norme di riferimento per le misurazioni. L’azienda ritiene infatti necessario limitare possibili artefatti, provocati da campi elettromagnetici prodotti dalle vostre antenne, che possano causare errori diagnostici con pregiudizio ai pazienti.”*.

Il responsabile del procedimento ha quindi acquisito agli atti la mail inviata e, attesa l’impossibilità di svolgere il sopralluogo, rinviava l’udienza sollecitando le parti ad un proficuo dialogo sulle criticità emerse in contraddittorio.

Ha fatto seguito una fitta interlocuzione tra il responsabile del procedimento e le parti nonostante il silenzio [OMISSIS] in merito alla richiesta di sopralluogo da svolgere (ed alle modalità tecniche necessarie per il suo espletamento) ritenuto necessario ai fini dell’istruttoria procedimentale.

Le parti sono state quindi convocate per l’udienza dell’8 luglio 2025.

Nel corso della suddetta udienza l'Autorità ha nuovamente invitato le parti a fissare una data per svolgere il sopralluogo congiunto sul sito di interesse, di fondamentale importanza per comprendere le criticità mosse dalla [OMISSIS]. L'Autorità ha quindi invitato [OMISSIS] a fornire, anche per via riservata, i requisiti tecnici richiesti agli altri operatori già presenti sul sito. Ciò al fine di scongiurare eventuali pregiudizi o discriminazioni a danno dell'operatore istante.

Il responsabile del procedimento ha sollecitato in molteplici occasioni a mezzo mail e per le vie brevi un confronto realmente produttivo tra le parti in merito alla possibilità di svolgere il sopralluogo, ma senza esito.

Invano venivano dall'operatore proposte una serie di date per lo svolgimento del sopralluogo alla presenza di tecnici di entrambe le parti ma [OMISSIS] non ha mai concretamente dato alcun riscontro.

Il responsabile del procedimento ha evidenziato in più di una occasione che l'atteggiamento poco collaborativo di una parte rappresenta sostanzialmente un diniego all'esercizio del diritto di accesso ai sensi del Decreto.

Attesa l'impossibilità di svolgere il sopralluogo più volte richiesto dal responsabile del procedimento (come già detto ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria, anche in considerazione del mancato deposito di memorie da parte [OMISSIS]) le parti sono state riconvocate per l'ultima udienza del 20 gennaio 2026 a conclusione della quale le parti hanno evidenziato l'incapacità di addivenire ad una bonaria composizione della lite insorta.

Pertanto, il responsabile del procedimento ha assegnato alle parti il termine del 13 febbraio 2026 per produrre memorie conclusive.

Le parti hanno rispettivamente inviato le proprie memorie conclusionali nel suddetto termine rinnovando le proprie reciproche posizioni.

La posizione di [OMISSIS]

L'istanza proposta ha ad oggetto *“il diritto di accedere all'edificio di cui [OMISSIS], ed è finalizzata all'installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulla base della disciplina prevista dal Decreto anche con riferimento alle condizioni economiche e dalla Direttiva 2014/61/UE.”*.

Dopo una prima comunicazione, in data 4 novembre 2024, [OMISSIS] ha inviato [OMISSIS] una formale istanza ai sensi del Decreto Legislativo 33/2016 successivamente, con comunicazione del 3 dicembre 2024, atteso il mancato riscontro, [OMISSIS] ha inviato un sollecito a seguito del quale, non è pervenuto alcun tipo di

riscontro.

[OMISSIS] ha sottolineato che [OMISSIS] è un “*gestore di infrastruttura fisica*” ai sensi del predetto art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto oltre che ai sensi dell’art. 2 punto 1 lett. b) del Regolamento EU 2024/1309 e “*proprietaria dell’edificio al quale si chiede l’accesso e che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto, in qualità di proprietario/gestore di unità/bene immobiliare oggetto di ragionevole richiesta di accesso allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.*”

L’operatore sin dalla prima udienza ha richiesto all’Autorità “*di poter eseguire un sopralluogo congiunto [OMISSIS]*”.

[OMISSIS] ha confermato l’impegno a garantire, per quanto di sua competenza, [OMISSIS], *dopo l’intervento dell’Autorità nei confronti [OMISSIS] sulla richiesta di conferma o meno del sopralluogo effettuato, [OMISSIS].*

[OMISSIS] ha affermato che “*nel lasso temporale compreso tra il mese di luglio 2025 e quello di gennaio 2026, che hanno portato all’esito dell’ultima udienza del 20 gennaio 2026 con la quale si è provveduto alla chiusura del procedimento per mancata conciliazione tra le parti, e chiaramente è emerso un comportamento di chiusura da parte [OMISSIS] finalizzato esclusivamente a procrastinare la controversia e a rifiutare, in maniera ingiustificata e discriminatoria, l’accesso [OMISSIS] sul sito richiesto in violazione evidente di quanto previsto dal D. lgs. 33/2016 senza, oltretutto, aver fornito alcun tipo di documento che potesse essere idoneo a giustificare il proprio rifiuto all’accesso.*” L’istante ha evidenziato che “*nonostante il comportamento non collaborativo e di ostruzionismo da parte [OMISSIS] finora descritto, con mail del 24 novembre 2025 [OMISSIS] inviava, sempre in ottica conciliativa e sulla base della migliore collaborazione possibile onde addivenire al bonario componimento della controversia, [OMISSIS]. Con tale nuova proposta, [OMISSIS], confidando sull’accoglimento della proposta e visto il trascorrere del tempo, sperava di poter addivenire ad un accordo escludendo la necessità dell’esperimento dei test di Laboratorio.*”

Con mail del 10 dicembre 2025, [OMISSIS] rispondeva alla [OMISSIS] in merito all’inesistenza della necessità delle prove tecniche di laboratorio in virtù del nuovo progetto dichiarando espressamente che: “[OMISSIS] *Tale richiesta non può considerarsi compatibile con i criteri di necessità, ragionevolezza e proporzionalità previsti anche dal D. Lgs 33/16 [OMISSIS]*”.

Successivamente, con mail del 12 gennaio 2026, [OMISSIS].

[OMISSIS] ha evidenziato che *“anche durante l’ultima udienza e malgrado tutte le evidenze e disponibilità manifestate da [OMISSIS] in circa 9 mesi dall’apertura del procedimento, [OMISSIS] esprimeva parere non favorevole all’impianto sul sito de quo reiterando una condotta nei confronti [OMISSIS] certamente ostruzionistica che causa una forte discriminazione nei confronti [OMISSIS], contrarie ai dettami del D. lgs. 33/2016, per motivazioni inammissibili ed inaccettabili anche in relazione alle innumerevoli richieste rivolte ad [OMISSIS] del tutto illegittime che l’Autorità dovrà, nel decidere, tenere in debito conto.”*.

La condotta [OMISSIS] secondo [OMISSIS] *“è da considerarsi palesemente discriminatoria nei confronti [OMISSIS] e quindi in violazione degli obblighi previsti dal D. lgs. 33/2016 in [OMISSIS] a rendere ancor più grave la condotta della [OMISSIS] è inoltre il fatto che quest’ultima, anche all’esito dell’ultima udienza non ha mai fornito alcun stralcio di eventuale documentazione specifica [OMISSIS] richiesta [OMISSIS] sin dalla prima udienza e ribadita dall’Autorità all’udienza dell’8 luglio 2025”*.

L’operatore ha evidenziato *“l’assoluta buona fede nel mantenere una condotta il più accondiscendente possibile per cercare di ottenere l’accesso all’infrastruttura ospedaliera e colmare un vuoto di copertura di rete mobile, stante l’importanza del sito ed anche avuto riguardo alla irrisorietà di infrastrutture alternative sul delicato territorio del [OMISSIS], in linea con gli obiettivi di accelerare lo sviluppo delle reti ad alta velocità perseguiti a livello Comunitario con il Regolamento UE 2024/1309 ed a livello nazionale con il D. lgs. 33/2016. Tutto ciò per evitare non solo l’impossibilità trasmissiva e comunicativa di tutti i fruitori dell’area ma anche per la tutela della sicurezza del territorio di cui forse [OMISSIS] non ha mai tenuto conto (si pensi ad esempio ai medici che devono comunicare tra colleghi all’interno dell’area anche per questioni che potrebbero essere importanti ed urgenti sempre per la salute pubblica).”*.

[OMISSIS] nella memoria depositata gli atti ha prodotto le argomentazioni giuridiche e regolamentari a sostegno del riconoscimento del proprio diritto di accesso sul sito oggetto di istanza in particolare all’art. 3, comma 4 del D. lgs. 33/2016.

[OMISSIS] *“non ha mai presentato alcuna evidenza in merito, presentando profili giustificativi di diniego inidonei sotto tutti i profili, sicurezza inclusa, e invertendo l’onere della prova [OMISSIS] . Non ha consentito [OMISSIS] di effettuare un sopralluogo dell’area oggetto di istanza di accesso, o limitrofe alla stessa, volto ad accertare la compatibilità dell’installazione di antenne pianificata [OMISSIS] con gli spazi [OMISSIS], nonostante questo fosse stato più volte richiesto e sollecitato anche dall’Autorità oltre che concordato tra le parti in udienza.”*.

[OMISSIS] evidenzia che *“l’impianto di cui trattasi è da annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria a norma dell’art. 43, comma 4, del D. lgs. 259/2003 s.m.i del CCE ed ha carattere di pubblica utilità, alla stregua dell’art. 51, comma 1, del medesimo CEE assolvendo anche al compito di assicurare il servizio di chiamata di emergenza e pubblica sicurezza in area sensibile quale è, appunto, la zona individuata presso [OMISSIS] dove, qualora non si addivenisse ad una adeguata copertura radio-mobilità da parte dell’Operatore si potrebbero creare serie conseguenze in merito alla salute pubblica”*.

A tal fine richiama la giurisprudenza che *“ha riconosciuto una disciplina di favore per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Il TAR Lazio, sentenza n. 2646/2020, ha chiarito che “la disciplina di favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico espressa dal d. lgs. n. 259 del 2003, che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria” impedisce l’applicazione di divieti che ostacolano ingiustificatamente la copertura di rete. [OMISSIS]*.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del medesimo decreto, il diritto di accesso alla rete può essere limitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati, i cui oneri probatori gravano interamente sul Gestore dell’Infrastruttura.

[OMISSIS]

Secondo l’istante *“la compatibilità elettromagnetica (EMC) non è una variabile incerta affidata alla discrezionalità delle parti, bensì un ambito regolato da standard tecnici internazionali cogenti. I dispositivi medici in dotazione alla struttura ospedaliera sono, per legge, certificati secondo la norma IEC 60601-1-2, che ne garantisce l’immunità ai segnali di radiofrequenza ambientali propri della telefonia mobile. Tale certificazione è valida in tutta Europa e, pertanto, sulla base della stessa i medesimi dispositivi medici sono presumibilmente utilizzati all’interno di tutti gli Stati Membri nell’Unione Europea e quindi in Paesi dove il limite elettromagnetico definito dalla normativa di riferimento è pari a 60V/m, ossia 4 volte quello in essere in Italia (15V/m).*

[OMISSIS]

Le documentazioni prodotte hanno evidenziato, secondo [OMISSIS], l’assoluta ed inequivocabile irrisorietà dell’elettromagnetismo generato sugli stabili [OMISSIS] dall’impianto [OMISSIS], sia in termini assoluti che se confrontata con le emissioni prodotte dagli altri 3 operatori mobili già presenti sul sito.

[OMISSIS] ha rappresentato di aver svolto la propria simulazione utilizzando le ipotesi il più possibile conservative, ossia assumendo il pieno carico di rete (circostanza che si

verifica di rado) e non prendendo in considerazione diversi fattori di attenuazione del segnale (e.g., presenza di pareti, coperture ed altri elementi).

[OMISSIS]

Le richieste [OMISSIS] formulate [OMISSIS] *«configurano una inversione illegittima dell'onere della prova vietata dall'art. 2698 del Codice Civile, che dichiara nulli "i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando [...] l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto" (Come è appunto successo per [OMISSIS] con la richiesta da parte [OMISSIS] di esperire test ulteriori). Ed ancora, il TAR Lecce, sentenza n. 1068/2021, ha stabilito che "qualora il soggetto obbligato eccepisce l'inesistenza o l'indisponibilità della documentazione da ostendere, trattandosi di fatto negativo, esso può limitarsi ad eccepirlo senza dover fornire una probatio diabolica sul punto".»*.

[OMISSIS]

[OMISSIS] ha sottolineato inoltre la competenza esclusiva dell'ARPA per le verifiche elettromagnetiche ribadendo fortemente che *“ogni possibile ed eventuale rischio relativo alle interferenze elettromagnetiche degli apparati degli operatori TLC rispetto al sito dove sono installati ed all'ambiente circostante non può essere verificato da soggetti diversi da quelli preposti dalla legge: ovvero dall'ARPA o dai competenti Ispettorati”*.

Sul punto – secondo [OMISSIS] - la giurisprudenza è unanime e consolidata nel riconoscere che l'ARPA è l'unico soggetto competente per le verifiche elettromagnetiche.

[OMISSIS]

Il diniego opposto è, secondo [OMISSIS] un ostacolo concorrenziale e a fornire reti ad alta velocità alla clientela finale.

La posizione [OMISSIS]

[OMISSIS] (che agli atti ha depositato solo una memoria conclusiva) ha evidenziato *“che il sito oggetto della richiesta di accesso da parte di [OMISSIS] è un Distretto Sanitario all'interni del quale sono presenti numerosi ambulatori medici che si avvalgono di apparecchiature elettromedicali e diagnostiche.”*.

[OMISSIS] ha altresì rappresentato che *“una eventuale installazione di antenne potesse arrecare effetti pregiudizievoli al normale funzionamento delle apparecchiature mediche.”* Proprio per tale motivo [OMISSIS] ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta della società istante ed ha anche reso noto di aver risolto i precedenti contratti sottoscritti con altri operatori e di aver avviato le conseguenti procedure esecutive presso [OMISSIS].

Proprio per tale motivo [OMISSIS] ha respinto ogni doglianza mossa [OMISSIS] in ordine alla disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti.

Ha evidenziato che, (...) *“al fine di valutare compiutamente l’istanza proposta dall’operatore ha richiesto lo svolgimento di specifici approfondimenti tecnici finalizzati a dimostrare l’assenza di effetti pregiudizievoli sull’utilizzo di apparecchiature elettromedicali e sul distretto sanitario, conseguenti all’installazione di un’infrastruttura da parte [OMISSIS]”. L’operatore “non ha offerto prove di una concreta minimizzazione del rischio anzi ha rappresentato l’irrisorietà dello stesso, salvo poi elevare il livello esponenziale ad oltre il 2% nel corso dell’istruttoria dinanzi all’Autorità.”.*

[OMISSIS] ha affermato di aver richiesto – senza esito [OMISSIS] – *“una misurazione svolta con un protocollo condiviso per minimizzare i rischi derivanti da un’installazione.”.*

A fondamento del proprio diniego [OMISSIS] ha invocato *“la potestà regolamentare esercitata [OMISSIS] che ha vietato l’installazione di impianti ed infrastrutture come quelle dell’istante.”.*

[OMISSIS] non ha proposto – a dire [OMISSIS] - nessuna alternativa possibile al sito oggetto della lite sul quale gravano criticità evidenti connesse con il bene costituzionalmente tutelato della salute.

In conclusione, nella memoria depositata [OMISSIS] ha richiesto che vengano resi chiarimenti istruttori sulla lite insorta da parte del [OMISSIS].

La normativa di riferimento

Il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia è delineato dal Decreto Legislativo n.33 del 15 febbraio 2016 e dal Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024.

Le Valutazioni dell’Autorità

Svolta l’istruttoria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisiti tutti gli elementi nel corso del procedimento, si espongono seguito le valutazioni in ordine al caso oggetto della controversia.

Prima, tuttavia, di esporre le valutazioni sulla lite insorta appare necessario evidenziare la tardività e l’inconferenza della *“richiesta di chiarimenti istruttori da parte [OMISSIS]”* formulata [OMISSIS] solo nella memoria conclusiva e relativa ad un soggetto che non è comunque parte del procedimento controversiale.

Nel merito, con riferimento all’oggetto della controversia, il sostanziale rifiuto

[OMISSIS] di concedere accesso al sito posto nell'edificio [OMISSIS] – concretizzatosi attraverso rinvii dilatori e mancato riscontro ad ogni reiterata richiesta da parte dell'Autorità di consentire lo svolgimento di un sopralluogo tecnico – deve qualificarsi illegittimo poiché non supportato da “specifici motivi” ai sensi del D.lgs. 33/2016, cui deve essere allegata “ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità”.

Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto: “L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) *l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;*
- b) *indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;*
- c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità”.*

Tale previsione trova oggi puntuale conferma nel Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'infrastruttura Gigabit), recante

misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (in vigore dal 12 novembre 2025), il quale all'articolo 3, comma 5, precisa che *“Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:*

- a) l'infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l'accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;*
- b) manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d'investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all'intera capacità dell'infrastruttura fisica;*
- c) esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;*
- d) esistono motivi debitamente giustificati in relazione all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;*
- e) esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- f) sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all'ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall'operatore di tale rete.”.*

Con riferimento, inoltre, alle paventate criticità, comunque non supportate da alcuna documentazione tecnica, relative all'impatto elettromagnetico conseguente alla presenza del nuovo impianto, appare necessario evidenziare l'estraneità di tale tema rispetto all'oggetto del procedimento controversiale che - lo si ricorda - afferisce esclusivamente alla richiesta di accesso ai sensi del D.lgs. 33/16 da parte della società istante.

Rispetto a tale richiesta gli elementi raccolti dall'istruttoria hanno evidenziato che il sito individuato [OMISSIS] è da ritenersi idoneo e conforme al dettato normativo del decreto 33/16 e del Regolamento (UE) 2024/1309.

In ogni caso, appare condivisibile l'osservazione dell'operatore istante in merito alla tematica della compatibilità elettromagnetica “[...] *che non è una variabile incerta affidata alla discrezionalità delle parti, bensì un ambito regolato da standard tecnici internazionali cogenti.*”.

In questo senso, la valutazione ed il controllo dell'impatto e dei limiti elettromagnetici è di competenza dell'ARPA e non rientra nelle attribuzioni dell'Autorità.

L'ARPA, come di prassi, successivamente al riconoscimento del diritto di accesso ai sensi del D.lgs.33/16, dovrà emanare - ove ne ricorrano i presupposti - un parere favorevole per consentire la concreta attivazione dell'impianto da parte [OMISSIS].

Tale parere, di carattere necessario e preliminare rispetto all'attivazione dell'impianto, rappresenta la principale garanzia in termini di sicurezza per la salute pubblica.

In conclusione, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, il rifiuto [OMISSIS] deve qualificarsi illegittimo in quanto non giustificato ai sensi del D.lgs. 33/2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309, i quali, come già rappresentato, prevedono il diniego all'accesso esclusivamente laddove sussista uno degli specifici motivi tipizzati, supportato da ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità del sito;

VISTI quindi tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza di accesso ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 15 febbraio 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, proposta [OMISSIS] nei confronti [OMISSIS] con riferimento al sito posto nell'edificio di cui [OMISSIS].
2. Le Parti, per l'effetto, concludono e sottoscrivono la convenzione per l'accesso dicui al comma 1, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
3. Resta fermo l'onere per l'operatore di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie e preliminari all'esercizio in concreto del diritto di accesso.
4. L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella